

**LEGGE DOPO DI NOI****Trust immobiliari per i disabili non autosufficienti**

**A**tre anni dalla legge sul «Dopo di noi», nata per garantire un futuro sereno ai disabili non autosufficienti, il bilancio è in chiaroscuro. Mentre le Regioni accumulano ritardi nella destinazione dei

finanziamenti, dalle statistiche del **Notariato** emerge che trust immobiliari, affidamenti fiduciari e vincoli di destinazione, si stanno affermando. A far la parte del leone 2.058 trust immobiliari. **Galimberti, Sepio** — a pag. 8

**SOLIDARIETÀ****Nuove soluzioni per garantire il futuro****Trust, affidamenti e vincoli per i disabili non autosufficienti**

A tre anni dal debutto della legge, nata per garantire un futuro sereno ai destinatari, il bilancio è in chiaroscuro. Le Regioni accumulano ritardi sulla gestione dei fondi ma stanno crescendo strumenti di diritto privato

**Alessandro Galimberti  
Gabriele Sepio**

**A**tre anni dal debutto della legge sul «Dopo di noi», e all'indomani della presentazione alla Camera del secondo rapporto sul suo stato di attuazione, il bilancio della norma pensata e voluta per garantire il futuro di persone portatrici di gravi disabilità è in chiaroscuro.

L'analisi incrociata della statistica prodotta dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali - versante mano pubblica - e quella degli atti registrati dal Settore informatico del **Consiglio nazionale del Notariato** - relativa a trust, affidamenti fiduciari e vincoli di destinazione realizzati da privati su beni immobili - mostra importanti segnali di iniziativa sul versante delle famiglie. Non si può dire altrettanto sulla reattività delle Regioni a utilizzare i fondi statali per tali alte finalità. In meno di tre anni - la statistica si ferma al settembre 2019 - sono stati 2.058 i trust immobiliari istituiti per la tutela futura di congiunti non autosufficienti, 984 i vincoli di destinazione su appartamenti ed edifici, 18 gli affidamenti fiduciari, tutti settori con un trend in costante ascesa e indice, in ultima analisi, di una crescente consapevolezza degli strumenti a disposizione per il «Dopo

di noi», appunto. Importante sottolineare che gli istituti del «Dopo di noi» rappresentano circa l'80% degli atti di segregazione sugli immobili, mentre manca una statistica sull'insieme dei trust & dintorni "mobiliare" (contanti, conti, azioni eccetera).

Tuttavia, sotto il profilo fiscale, i dati sui risultati delle nuove agevolazioni introdotte per incentivare la trasmissione di patrimonio e le erogazioni a favore dei disabili non soddisfano pienamente le aspettative iniziali. La misura più significativa riguarda la possibilità di trasferire beni e diritti a favore di trust o di segregarli attraverso vincoli di destinazione (articolo 2645 ter del Codice civile) o fondi costituiti mediante contratti di affidamento fiduciario in esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni quando finalizzati all'assistenza esclusiva della persona disabile. L'imposta scatterà con le modalità ordinarie solo alla morte della persona disabile, con l'assegnazione del patrimonio residuo al beneficiario finale. Si pensi ad esempio ad un trust istituito dal genitore del disabile per la cura di quest'ultimo, avente come beneficiario finale il fratello normodotato. In sede di conferimento iniziale il tributo successorio non è dovuto, mentre alla morte del disabile bisognerà applicare le imposte in base al rapporto tra disponente e beneficia-

rio finale (in tal caso, franchigia di 1 milione di euro e applicazione dell'aliquota del 4% per l'eccedenza). Allo stesso modo, se il disponente non ha altri discendenti, il beneficiario potrebbe essere individuato nell'ente che ha prestato assistenza al disabile, con applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 82 del Dlgs 117/2017 dove si tratti di enti del Terzo settore (esenzione dalle imposte di successione e donazione e ipocatastali. In caso di preminenza del disabile rispetto al disponente, poi, i beni potranno tornare nel patrimonio di quest'ultimo in esenzione dal tributo successorio, con applicazione delle sole imposte di registro e ipocatastali in misura fissa (200 euro ciascuna).

Stando alla relazione ministeriale, il dato relativo all'imposta sulle successioni sarà disponibile da maggio 2020 (a causa del nuovo modello per la dichiarazione di successione), anche se per le donazioni risulta già



un minor gettito di circa euro 194 mila euro (i dati si riferiscono solo a cinque mesi del 2018); così come pure per le imposte di registro, ipocatastali e di bollo nel caso di trasferimento ai trust risulta un minor gettito di circa euro 318 mila euro a partire dal 1° agosto 2018.

Il tutto, in controtendenza rispetto ai dati statistici degli atti notarili, che nel 2018 hanno visto registrare un incremento delle donazioni immobiliari e mobiliari a livello nazionale. Situazione simile sotto il profilo delle imposte sui redditi. La legge 112/2016 ha introdotto le detrazioni e deduzioni di imposta per chi effettua erogazioni a favore dei trust e degli altri strumenti del «Dopo di noi», innalzando le percentuali di detrazione e i limiti di deducibilità previsti prima per le Onlus ed oggi con la riforma del Terzo settore. Tuttavia, anche qui i dati sono in calo: dalle dichiarazioni delle persone fisiche risultano minori entrate per 237 mila euro, nel 2016, e per 403.500 euro per il 2017; mentre dalle dichiarazioni Ires per il 2016 minori entrate per circa 191 mila euro.

© RIPRODUZIONE

**PROGRAMMA DI VITA**

# Il diritto gentile del prendersi cura

«Dopo di noi». L'espressione ci porta direttamente all'essenza di una norma innovativa nel suo genere che pone l'interesse superiore delle persone con disabilità al centro di un nuovo modello di assistenza e di cura. Tutto parte da una esigenza di fondo. Individuare durante la vita delle persone disabili metodi e modelli di assistenza che potranno essere portati avanti dopo il venir meno del sostegno familiare. Le parole chiave che ritroviamo nella legge sono; sostegno e autonomia per i soggetti disabili, rispetto della loro volontà, tutela del loro benessere, fisico e psicologico. Insomma, si tratta di uno dei rari casi in cui il diritto, incluso quello tributario, notoriamente cinico, si piega all'esigenza dell'individuo e alla sua fragilità tutelandolo di fronte alla vita e alla morte. L'obiettivo è quello di individuare un progetto di vita personalizzato che tenga conto dell'assistenza prestata dal "caregiver". In altre parole dal familiare che si prende cura della persona con disabilità, e che, in vita, si occupa di tutte le sue esigenze. Spetta in primis a questo, proprio nell'ottica del "dopo di noi", prendere coscienza che il suo sostegno potrebbe venire meno in qualsiasi momento esponendo il disabile al rischio di "istituzionalizzazione" e, dunque, alla presa in carico da parte delle istituzioni sanitarie o enti locali. Va detto che non è certo facile, specie per un genitore, arrivare a questa presa di coscienza e stabilire in vita le regole che potranno essere utilizzate per assistere il familiare disabile "dopo" la sua morte. Eppure la vera sfida culturale del dopo di noi parte proprio da questo e dalla esigenza di costruire


la tutela giuridica e il sostegno materiale per tutto l'arco della vita della persona disabile intorno al progetto di vita individuale disegnato prima da tutto da chi gli è più vicino. A questo scopo intervengono gli istituti previsti dal legislatore, come il trust, il vincolo di destinazione e il contratto di affidamento fiduciario. Strumenti che avranno bisogno di un periodo di rodaggio poiché non particolarmente diffusi tra professionisti e operatori, ma che, se utilizzati nella logica del dopo di noi, diventano il più potente alleato del "caregiver".

Quest'ultimo potrà così segregare, ovvero vincolare determinati beni, nell'esclusivo interesse del familiare disabile, vita natural durante. La norma sotto questo punto di vista non lascia spazio a dubbi. I benefici fiscali scattano infatti solo se gli atti descrivono puntualmente la funzionalità e i bisogni specifici della persona disabile. Questo significa che al di là dei tecnicismi giuridici il pilastro intorno a cui ruota l'atto notarile è proprio il profilo assistenziale, le attività necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni della persona, indicando, se del caso, anche eventuali specialisti o strutture di fiducia in grado di intervenire in funzione delle esigenze che si porranno nel futuro. Per questa ragione il "dopo di noi" non può che costruirsi "durante". Considerato tutto questo viene da chiedersi se non valga la pena, dopo la prima fase di rodaggio, estendere il modello offerto dalla legge 112 del 2016 a tutte le forme di disabilità, anche oltre, dunque, la "disabilità grave".

—G.Se.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Quattro trust immobiliari su cinque sono per il Dopo di noi



\* Il 2019 dal 1 gennaio al 30 settembre. Fonte: Dati Statistici [Notarili](#), elaborazione 2020

**Nei primi tre anni sono stati istituiti 2.058 trust immobiliari a vantaggio di congiunti con gravi disabilità**

**984**

**I VINCOLI DI DESTINAZIONE**  
I dati sui vincoli di destinazione in rapporto al mancato gettito dovuto all'esenzione fiscale, dimostrano l'utilizzo ampio della misura